

Perviene un quesito da parte di un Consulente del Lavoro di Palermo con il quale si chiede di conoscere il parere di questo Centro Studi in merito alle "trattenute per incumulabilità per un titolare di pensione, categoria IO, che svolge attività di dipendente".

In particolare il CdL espone il seguente caso concreto:

"un soggetto, titolare di pensione categoria "IO", svolge contestualmente un'attività di lavoro dipendente presso una società; il datore di lavoro, come previsto dalla normativa vigente, è tenuto a detrarre dall'importo della retribuzione spettante al lavoratore, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi assistenziali e previdenziali, la quota di assegno non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, € 12,01 giornaliera, per un totale mensile di €. 312,26.

Questa trattenuta detratta al lavoratore dal proprio datore di lavoro, viene versata all'I.N.P.S. tramite il modello DM10 rigo 23 nei quadri B-C..

QUESITI:

- 1) *tale trattenuta deve essere detratta dal netto della busta paga del rapporto di lavoro dipendente o deve essere detratta dall'imponibile fiscale?*
- 2) *tale trattenuta deve essere inserita nel cud di lavoro dipendente? Se sì, in quale rigo?*
- 3) *tale trattenuta deve essere considerata un onere deducibile, un onere detraibile o un'entrata erariale ai fini della dichiarazione dei redditi per il lavoratore?*

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto, decurtando questa trattenuta dal netto della busta paga, come se fosse un'entrata erariale, quindi non detraibile da parte del lavoratore nella dichiarazione dei redditi.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto ufficio....."

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

Nei confronti dei titolari di pensioni di vecchiaia e di invalidità che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi in attività diverse da quelle agricole e di collaborazione domestica, devono essere trattenute dal datore di lavoro determinate quote di pensione; il datore di lavoro provvederà poi al versamento all'Inps con il consueto sistema del conguaglio con i contributi dovuti concernenti il mese cui si riferisce l'adempimento.

Il datore di lavoro, che abbia comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro unico del lavoro (LUL) e ha altresì l'obbligo di detrarre tale trattenuta dalla retribuzione.

L'ammontare della ritenuta, che opera fino a concorrenza della retribuzione corrisposta al dipendente al netto dei contributi e delle ritenute erariali (per le quote a carico del lavoratore), nonché al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell'Inps, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26. Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito su un numero di giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinata moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per sei (art. 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).

Nel caso di lavoro part-time orizzontale l'importo della trattenuta deve essere determinato con riferimento al numero delle ore lavorate nella settimana dal pensionato lavoratore part-time.

Per quanto concerne l'aspetto contributivo, gli importi ritenuti sulle pensioni sono ininfluenti sull'imponibile contributivo in quanto si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore, "al lordo di qualsiasi ritenuta", percepisce dal datore di lavoro. La trattenuta di cui stiamo trattando è una ritenuta sulla pensione e non una minor retribuzione.

Per quanto concerne l'aspetto fiscale, proprio perchè trattasi di importi che hanno già subito la ritenuta alla fonte a cura dell'Istituto, gli importi ritenuti sulle pensioni sono da portare in diminuzione dall'imponibile fiscale (naturalmente in aumento nel caso in cui vi sia un rimborso di differenza a titolo di conguaglio).

Il Coordinatore
Giovanni Zarcone

